

Pausa pranzo, Clinica Luganese Moncucco



L'OPINIONE / MARCO COMPAGNINO / avvocato

PATRIMONI IN SVIZZERA E FISCO ITALIANO

È del 24 marzo la pubblicazione sul Foglio federale (FF) della comunicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) relativa a una nuova domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale avanzata dalle autorità fiscali italiane, in questo caso dalla Guardia di Finanza, sulla base dell'art. 27 della vigente Convenzione fiscale bilaterale. Essa è relativa a un elenco di contribuenti italiani, con relazioni d'affari presso Credit Suisse AG (e società del gruppo) - identificati in base a un numero di conto collegato a un codice di domicilio italiano attribuito dalla banca medesima - per le quali le autorità fiscali italiane sospettano che non siano stati adempiuti gli obblighi fiscali in conformità alla normativa italiana.

L'AFC ha già esaminato la domanda e l'ha ritenuta ricevibile, autorizzando la trasmissione in Italia dei dati richiesti (ora già in possesso dell'AFC), ritenendo siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 27 CDI CH-IT e dell'art. 6 della Legge federale 28/09/2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), in particolare relativamente ai nominativi di titolari e beneficiari dei conti (o polizze assicurative), dei saldi al 23 febbraio 2015, nonché di quelli al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017 e le even-

tuali date di chiusura conto (se posteriori al 23 febbraio 2015). Il tutto fatte salve le garanzie di legge (termine di 20 giorni per comunicare l'indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere notifiche).

Peraltro, numerosi altri contribuenti italiani interessati alla procedura hanno già ricevuto nei giorni scorsi speculare comunicazione direttamente da Credit Suisse AG, con cui venivano informati circa la richiesta rogatoria in corso e di come nel termine di 10 giorni l'AFC indichi come sia possibile partecipare alla procedura, per visionare i documenti prima della trasmissione o ricorrere, attraverso la nomina di un rappresentante in Svizzera, opzione che consente un'effettiva interlocuzione. Trattasi tutti di termini certamente stringenti.

La domanda raggruppata presenta oltre tutto delle peculiarità che la distinguono rispetto ad altre richieste rogatorie avanzate in passato dall'Italia all'AFC (i.e. quella in corso sui clienti di BSIAG e di cui alla comunicazione pubblicata sul FF del 4 febbraio), considerata come non sia dato modo *sic et simpliciter* ai contribuenti (e clienti di Credit Suisse AG) *tax compliant* di bloccare la trasmissione in Italia dei propri dati di conto appalesando lo stato di conformità fiscale della relazione medesima rispetto alla normativa italiana. Bloccare la trasmissione dei dati, infatti, è considerato un sicuro vantaggio anche per i contribuenti «in regola», i quali, benché non abbiano evidentemente nulla da nascondere, conservano l'interesse a evitare l'immotivato scambio di informazioni, ritenendo perlomeno probabile che ciò finisca per generare confusione e obblighi quantomeno a un inutile dispendio di energie per dimostrare all'amministrazione italiana come non vi siano attività all'estero detenute illegalmente.

Ma evidentemente, in questo caso, non

siamo nell'ambito delle peculiari garanzie offerte dall'art. 3 del nuovo Accordo Svizzera-Italia in vigore dal 2 marzo 2017, siglato per rendere operativo lo scambio di informazioni attraverso «richieste di gruppo» ammissibili, nell'ambito dell'art. 27 della convenzione fiscale bilaterale e della «roadmap» del 23 febbraio 2015. Nel merito, è possibile osservare come le richieste in oggetto riguardano gli effettivi beneficiari italiani, ancora non compiutamente identificati, di circa diecimila posizioni finanziarie (per oltre 7 miliardi di franchi) già acquisite in Italia dalla Guardia di Finanza attraverso accesso e indagini su Credit Suisse (cioè fino al luglio 2017), per cui trattasi di domanda rogatoria che dà seguito a una specifica indagine della Guardia di Finanza, volta ad identificare i nominativi di posizioni finanziarie potenzialmente *not tax compliant* già in suo possesso. Va da sé come a coloro che non abbiano regolarizzato i propri averi tramite l'ultimo programma italiano di *voluntary disclosure* non resti che suggerire di valutare l'opportunità di ravvedere operosamente le violazioni effettuate, in modo da avvantaggiarsi del meccanismo sanzionatorio premiale offerto in Italia e dei benefici penali connessi e di recente estensione.

A questo proposito, con effetto dal 25 dicembre 2019, l'Italia prevede che la clausola di non punibilità di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 74/2000 risulti applicabile anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), consentendo di accedere, attraverso il pagamento di imposte, sanzioni (ridotte) e interessi, alla piena regolarizzazione degli illeciti. Sempre che la violazione non sia già stata contestata, anche attraverso i dati e le informazioni ora oggetto di scambio, per cui, per gli interessati, è proprio il caso di affrettarsi.